



Decreto Dirigenziale n. 173 del 18/09/2017

Dipartimento 60 - Uffici Speciali

Direzione Generale 6 - Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di
Progetti Relativi ad Infrastrutture, Progettazione

Oggetto dell'Atto:

Indizione di gara Proc.n. 2490/A/2017 - "Servizio assicurativo per responsabilita'
ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano
(NA). CIG:715997671B

IL DIRIGENTE

Premesso:

1. che con nota prot. n. 481065 del 12/07/2017, la Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema. - ha dato incarico all'Ufficio Speciale - UOD 01 - Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture - di dare avvio ad una procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (modificato dall'art. n. 60 del D.Lgs. n. 56/2017), per l'affidamento del servizio assicurativo triennale per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA). .
2. che con la medesima nota ha, inoltre, comunicato:
 - il **CIG:715997671B** ;
 - il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016;
 - approvato il Capitolato di gara;
 - nominato il RUP nella persona del dott. Carlo Spano
 - stabilito l'importo annuale a base d'asta pari ad **€ 3.000.000,00** per un importo **triennale complessivo di € 9.000.000,00 IVA ed oneri di legge inclusi**;
 - imputata la copertura finanziaria sul capitolo di spesa 1236 per le annualità 2018 e 2019 e di rinviare a successivo provvedimento l'impegno dell'importo di € 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario dell'annualità 2020, giusto decreto n. 162 del 11.07.2017 – Dipart. 50 - Direz. Generale 6.

Considerato che:

- a) per l'affidamento del servizio assicurativo triennale richiesto, si possa ricorrere ad una procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (modificato dall'art. n. 60 del D.Lgs. n. 56/2017).

Ritenuto opportuno:

- a) di dover approvare la modulistica di gara;
- b) di dover prendere atto che la documentazione di gara è costituita dai seguenti allegati che, seppur non acclusi, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Bando G.U.U.E.
- Bando G.U.R.I.;
- Capitolato Responsabilità Ambientale;
- Capitolato All Risks;
- Mod. A1 – Istanza di partecipazione;
- Mod.A2 – Scheda identificativa dell'Operatore Economico;
- Mod. A3 – Dichiarazioni dell'Operatore Economico;
- Mod. A4 – Dichiarazioni protocollo di legalità;

- Mod. A5 – Modello di offerta economica;
- Mod. A6 – Dichiarazione familiari conviventi.
- DGUE

- c) di dover dare atto che l'importo annuale da porre a base d'asta è pari ad **€ 3.000.000,00** per un importo **triennale complessivo di € 9.000.000,00 IVA ed oneri di legge inclusi;**
- d) di dover aggiudicare la procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (modificato dall'art. n. 60 del D.Lgs. n. 56/2017).
- e) di dover nominare Responsabile della procedura di gara il Funzionario Antimo Nardi;

Visti:

- a) il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- b) il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto Legislativo n. 50/2016;
- c) il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'ex D.Lgs. 163/06" limitatamente alle disposizioni che rimangono in vigore transitoriamente in base all'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016;
- d) la D.G.R n. 38 del 02.02.2016 con la quale è stata approvata l'articolazione della Struttura "Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione" 60.06.00;
- e) il Decreto Presidenziale n. 107 del 08.05.2017 con il quale il dott. Giovanni Diodato è stato confermato Responsabile della UOD 01 dell'Ufficio Speciale 60.06.00;
- f) la D.G.R. n. 255 del 09.05.2017 con la quale è stato confermato all'ing. Sergio Negro l'incarico di responsabile ad interim dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario di P.O. Antimo Nardi nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso:

D E C R E T A

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- 1. di dare avvio** alla procedura di gara n. 2490/A/17 (CIG:715997671B) da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ;
- 2. di approvare** la modulistica di gara;

3. **di prendere atto** che la documentazione di gara è costituita dai seguenti allegati che, seppur non acclusi, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Bando G.U.U.E.
- Bando G.U.R.I.;
- Capitolato Responsabilità Ambientale;
- Capitolato All Risks;
- Mod. A1 – Istanza di partecipazione;
- Mod.A2 – Scheda identificativa dell'Operatore Economico;
- Mod. A3 – Dichiarazioni dell'Operatore Economico;
- Mod. A4 – Dichiarazioni protocollo di legalità;
- Mod. A5 – Modello di offerta economica;
- Mod. A6 – Dichiarazione familiari conviventi.
- DGUE

4. **di dare atto** che l'importo da porre a base di gara è pari ad € **3.000.000,00 annuale** per un importo **triennale complessivo di € 9.000.000,00 IVA ed oneri di legge inclusi;**
5. **di aggiudicare la gara** con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
6. **di nominare** Responsabile della procedura di gara il Funzionario di P.O. Antimo Nardi della UOD 01 – Ufficio Speciale Centrale acquisti;
7. **di considerare** che, ad aggiudicazione avvenuta, il contratto di fornitura sarà gestito dalla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, con costi che verteranno sul capitolo di spesa n. 1236 per le annualità 2018 e 2019 e di rinviare a successivo provvedimento l'impegno dell'importo di € 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario dell'annualità 2020, giusto decreto n. 162 del 11.07.2017 – Dipart 50 – Direz. Generale 6.

8. **di inviare** il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:

- 1 all'UDCP Segreteria di Giunta per quanto di competenza;
- 2 Alla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
- 3 Al RUP dott. Carlo Spano.

Dott. Giovanni Diodato



Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

Bando di gara (Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: [Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti -UOD 01](#) Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale: [Via P.Metastasio,25/29](#)

Città: [NAPOLI](#)

Codice postale: [80125](#)

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Punti di contatto:

Telefono: [+39 0817964565](#)

All'attenzione di: [Antimo Nardi](#)

Posta elettronica: antimo.nardi@regione.campania.it Fax:

Indirizzi internet: (se del caso)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.regione.campania.it

Indirizzo del profilo di committente: (URL) <http://gare.regione.campania.it/portale>

Accesso elettronico alle informazioni: (URL) <http://gare.regione.campania.it/portale>

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

☒ I punti di contatto sopra indicati ☐ Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

☒ I punti di contatto sopra indicati ☐ Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

☒ I punti di contatto sopra indicati ☐ Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

☐ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

☐ Agenzia/ufficio nazionale o federale

☒ Autorità regionale o locale

☐ Agenzia/ufficio regionale o locale

☐ Organismo di diritto pubblico

☐ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

☐ Altro: (specificare)

I.3) Principali settori di attività

☐ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

- ☐ Ordine pubblico e sicurezza
- ☒ Ambiente
- ☐ Affari economici e finanziari
- ☐ Salute
- ☐ Abitazioni e assetto territoriale
- ☐ Protezione sociale
- ☐ Servizi ricreativi, cultura e religione
- ☐ Istruzione
- ☐ Altro: *(specificare)*

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

☐ sì ☒ no

ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A

Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione :

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :

Procedura aperta n. 2490/A/2017 per l'affidamento triennale del servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :

Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| ☐ Lavori | ☒ Forniture | ☐ Servizi |
| ☐ Esecuzione | ☐ Acquisto | Categoria di servizi n.: |
| ☐ Progettazione ed esecuzione | ☐ Leasing | Per le categorie di servizi cfr. |
| ☐ Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici | ☐ Noleggio | l'allegato C1 |
| | ☐ Acquisto a riscatto | |
| | ☐ Una combinazione di queste forme | |

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :

Codice NUTS: [ITF33](#)

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):

- ☒ L'avviso riguarda un appalto pubblico
☐ L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
☐ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)

- ☐ Accordo quadro con diversi operatori ☐ Accordo quadro con un unico operatore

Numero :

oppure

(se del caso) numero massimo : di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro

Durata in anni : oppure in mesi :

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : Valuta :

oppure

Valore: tra : e : ??range_EX_HU?? Valuta :

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :

Affidamento triennale del servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	66513000	

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : ☐ sì ☐ no

II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti: ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per

☐ un solo lotto

☐ uno o più lotti

☐ tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti:

Ammissibilità di varianti : ☐ sì ☐ no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :**II.2.1) Quantitativo o entità totale :** (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)

(se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : 9000000.00 Valuta : EUR

oppure

Valore: tra : : e : ??range_EX_HU?? Valuta :

II.2.2) Opzioni : (se del caso)

Opzioni : ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :

in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)

L'appalto è oggetto di rinnovo: ☐ sì ☒ no

Numero di rinnovi possibile: (se noto) oppure Valore: tra : e : ??range_EX_HU??

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:

Durata in mesi : 36 oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: *(se del caso)*

[vedi disciplinare di gara](#)

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

[Fondi del Bilancio Regionale](#)

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: *(se del caso)*

[R.T.I](#)

III.1.4) Altre condizioni particolari: *(se del caso)*

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : ☐ sì ☒ no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

[vedi disciplinare di gara](#)

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

[vedi disciplinare di gara](#)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

III.2.3) Capacità tecnica:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

[vedi disciplinare di gara](#)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: *(se del caso)*

☐ L'appalto è riservato ai laboratori protetti

☐ L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: ☐ sì ☐ no



III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: ☐ sì ☐ no

Sezione IV : Procedura**IV.1) Tipo di procedura:****IV.1.1) Tipo di procedura:**☒ Aperta☐ Ristretta☐ Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

☐ Procedura negoziataSono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : ☐ sì ☐ no*(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)*☐ Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

☐ Dialogo competitivo**IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta:** *(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)*

Numero previsto di operatori:

*oppure*Numero minimo previsto: _____ e *(se del caso)* numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: *(procedura negoziata, dialogo competitivo)*Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare : ☐ sì ☐ no**IV.2) Criteri di aggiudicazione****IV.2.1) Criteri di aggiudicazione** *(contrassegnare le caselle pertinenti)*☐ Prezzo più basso*oppure*☒ Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai☐ criteri indicati di seguito *(i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)*☒ criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	

D.

10.

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronicaRicorso ad un'asta elettronica ☐ sì ☐ no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:**IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:** (se del caso)
[2490/A/17](#)**IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:**☐ sì ☐ no

(in caso affermativo)

☐ Avviso di preinformazione ☐ Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)

☐ Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)**IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'onori e documenti complementari o il documento descrittivo:** (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: [10/10/2017](#) Ora:Documenti a pagamento ☐ sì ☐ no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: Valuta:

Condizioni e modalità di pagamento:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:Data: [27/10/2017](#) Ora: [13:00](#)**IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:** (se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:☐ Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE☒ Lingua o lingue ufficiali dell'UE:[IT](#)☐ Altro:**IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:**

fino al: : ??until_EX_HU??

Durata in mesi .

oppure in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

Data : (gg/mm/aaaa) Ora

(se del caso)Luogo:

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :

☒ sì ☐ no

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:

[Titolari o loro delegati](#)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: *(se del caso)*

Si tratta di un appalto periodico : ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : ☐ sì ☒ no
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

VI.3) Informazioni complementari: *(se del caso)*

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: [TAR Campania- Napoli](#)

Indirizzo postale: [Piazza Municipio, 64](#)

Città: [Napoli](#)

Codice postale: [80100](#)

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: *(URL)* <http://www.giustizia-amministrativa.it>

Organismo responsabile delle procedure di mediazione *(se del caso)*

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: *(compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)*

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Indirizzo internet: (URL)

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

[20/09/2017](#) (gg/mm/aaaa) - ID:2017-129698

Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale: _____

Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____

Punti di contatto: _____ Telefono: _____

All'attenzione di: _____

Posta elettronica: _____ Fax: _____

Indirizzo internet: *(URL)* _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale: _____

Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____

Punti di contatto: _____ Telefono: _____

All'attenzione di: _____

Posta elettronica: _____ Fax: _____

Indirizzo internet: *(URL)* _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale: _____

Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____

Punti di contatto: _____ Telefono: _____

All'attenzione di: _____

Posta elettronica: _____ Fax: _____

Indirizzo internet: *(URL)* _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista

Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale (se noto):

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

----- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) -----

Allegato B **Informazioni sui lotti**

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Lotto n. : **Denominazione :**

1) Breve descrizione:

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

Vocabolario principale:

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: Valuta:

oppure

Valore: tra : e: ??range_EX_HU?? Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

Categoria n. [1] Oggetto

- 1 Servizi di manutenzione e riparazione
- 2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
- 3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
- 4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea
- 5 Servizi di telecomunicazioni
- 6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari [4]
- 7 Servizi informatici e affini
- 8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]
- 9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
- 10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
- 11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
- 12 Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
- 13 Servizi pubblicitari
- 14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
- 15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
- 16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili

Categoria n. [7] Oggetto

- 17 Servizi alberghieri e di ristorazione
- 18 Servizi di trasporto per ferrovia
- 19 Servizi di trasporto per via d'acqua
- 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
- 21 Servizi legali
- 22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]
- 23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
- 24 Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
- 25 Servizi sanitari e sociali
- 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]
- 27 Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .

2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

4 Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.



aggiudicatrice per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.

8 Esclusi i contratti di lavoro.

9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento
di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione

PROCEDURA N. 2490/A/17

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (modificato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 56/2017) per l'affidamento del “Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).

CIG: 715997671B

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

<i>Art. 1</i> □ <i>Premessa</i>	3
<i>Art. 2</i> □ <i>Stazione Appaltante e riferimenti</i>	3
<i>Art. 3</i> □ <i>Oggetto dell'appalto</i>	4
<i>Art. 4</i> □ <i>Durata del servizio</i>	4
<i>Art. 5</i> □ <i>Importo a base d'asta</i>	4
<i>Art. 6</i> □ <i>Procedura di gara e criteri di aggiudicazione</i>	4
<i>Art. 7</i> □ <i>Criteri e parametri di valutazione dell'offerta</i>	4
<i>Art. 8</i> □ <i>Requisiti di partecipazione</i>	5
<i>Art. 9</i> □ <i>Protocollo di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari</i>	6
<i>Art. 10</i> □ <i>Garanzia provvisoria</i>	6
<i>Art. 11</i> □ <i>Modalità di presentazione delle offerte</i>	7
<i>Art. 12</i> □ <i>“Busta Documentazione Amministrativa”</i>	8
<i>Art. 13</i> □ <i>“Busta Offerta tecnica”</i>	9
<i>Art. 14</i> □ <i>“Busta Offerta economica”</i>	10
<i>Art. 15</i> □ <i>Raggruppamenti d'impresa</i>	10
<i>Art. 16</i> □ <i>Modalità di espletamento della gara</i>	11
<i>Art. 17</i> □ <i>Aggiudicazione e stipula del contratto</i>	12
<i>Art. 18</i> □ <i>Adempimenti a carico del soggetto aggiudicatario</i>	13
<i>Art. 19</i> □ <i>Informativa trattamento dati personali</i>	13
<i>Art. 20</i> □ <i>Disposizioni finali e rinvio</i>	14

Art. 1 □ Premessa

1. La Giunta Regionale della Campania deve provvedere all'affidamento **del servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).**
2. L'appalto verrà espletto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (modificato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 56/2017) e sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (modificato dall'art. n. 60 del D.Lgs. n. 56/2017), secondo i criteri di valutazione relativi all'Offerta Tecnica indicati nel presente Disciplinare.
3. La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente Disciplinare, dalla seguente documentazione:

- Bando G.U.U.E.
- Bando G.U.R.I.;
- Capitolato Responsabilità Ambientale;
- Capitolato All Risks;
- Mod. A1 – Istanza di partecipazione;
- Mod. A2 – Scheda identificativa dell'Operatore Economico;
- Mod. A3 – Dichiarazioni dell'Operatore Economico;
- Mod. A4 – Dichiarazioni protocollo di legalità;
- Mod. A5 – Modello di offerta economica;
- Mod. A6 – Dichiarazione familiari conviventi.
- DGUE

Art. 2 □ Stazione Appaltante e riferimenti

1. La Stazione Appaltante è la Giunta Regionale della Campania, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.
2. La procedura di gara è affidata all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione (tel. 081/7964558 – PEC: ufficio.gare@pec.regione.campania.it).
3. Il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato e gestito dalla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.
4. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. Carlo Spano tel. 081 7963214; e-mail: c.spano@maildip.regione.campania.it.
5. Responsabile della procedura di gara: funzionario Antimo Nardi – tel. 081/7964565, e-mail: antimo.nardi.@regione.campania.it.
6. La documentazione di gara è disponibile sul “*Portale Gare*” al quale si ha accesso tramite l'home page del sito istituzionale della Regione Campania (www.regione.campania.it - link “*Bandi e Gare della Centrale Acquisti*”).
7. Nell'ambito del presente documento sarà utilizzata la seguente terminologia:
 - **Codice:** è il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
 - **Regolamento:** è il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06” (ex Codice dei Contratti) limitatamente alle

disposizioni che rimangono in vigore transitoriamente in base all'art. 216 del d.lgs. n. 50/2016;

- **S.A.:** è la Stazione Appaltante;
- **Autorità:** è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- **Operatore Economico:** è quello specificato dall'art. 3, lettera p) del Codice;
- **Portale:** è il Portale Gare presente all'indirizzo www.regione.campania.it - link *"Bandi e Gare della Centrale Acquisti"*;
- **capitolato:** è il Capitolato Speciale d'Appalto;
- **DGUE:** Documento di gara unico europeo ex art. 85 del D.Lgs. 50/2016.
- **AVCPASS (Authority Virtual Company Passport):** è il sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 6 bis del Codice, introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5;
- **PassOE:** è il "PASS" che il sistema AVCPASS rilascia e che va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa da produrre in sede di partecipazione alla gara. Il PASS rappresenta lo strumento necessario attraverso cui la S.A. procede all'acquisizione via web della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei concorrenti.

Art. 3 □ Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto è costituito dall'affidamento del servizio assicurativo triennale per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).
2. Il CIG identificativo è il seguente: **715997671B**

Art. 4 □ Durata del servizio

1. L'appalto avrà durata di **3 (tre) anni** a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto.

Art. 5 □ Importo a base d'asta

1. **L'importo complessivo triennale a base d'asta**, ammonta ad **€ 9.000.000,00** (novemilioni) IVA ed oneri di legge inclusi;
2. Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

Art. 6 □ Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

1. La gara è regolata, nell'ordine, dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al Codice, al Regolamento, nonché dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato, dai relativi allegati.
2. L'appalto verrà esposto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice (modificato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 56/2017), e sarà aggiudicato con le modalità previste dall'art. 95 comma 2 del Codice (modificato dall'art. n. 60 del D.Lgs. n. 56/2017), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato, risultante dalla somma dei punteggi previsti per i criteri di aggiudicazione riportati al successivo art. 7.
3. La valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione giudicatrice che procederà all'attribuzione per ciascun concorrente di un punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alle due offerte tecniche (max punti 70) e all'offerta economica (max punti 30) con l'applicazione dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 7.

1. Si potrà dare luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa per la S.A., purché migliorativa delle condizioni poste a base di gara.
2. È facoltà della S.A. di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua.
3. La S.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti.

Art. 7 ☐ Criteri e parametri di valutazione dell'offerta

1. La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata sulla base delle seguenti griglie:

A)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA (max 30 Punti)
POLIZZA RESPONSABILITA' AMBIENTALE INSEDIAMENTI

Variante Numero	Riferimento Capitolato	Sub. Criterio	Punteggi o	Variante Offerta
1	3. ESCLUSIONI 3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	(Eliminazione Eslusione) ... j) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;	+ 10 Punti	☐
Variante Numero	Riferimento Capitolato	Sub. Criterio	Punteggi o	Variante Offerta
2	4. GARANZIE AGGIUNTIVE GARANZIA C BIS – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI	Operatività della Garanzia C BIS – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI in sostituzione della garanzia C) OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI	+ 10 Punti	☐
Variante Numero	Riferimento Capitolato	Sub. Criterio	Punteggi o	Variante Offerta
3	4. GARANZIE AGGIUNTIVE GARANZIA D BIS – TRASPORTO MERCI	Operatività della Garanzia D BIS – TRASPORTO MERCI in sostituzione della garanzia D) TRASPORTO MERCI	+10 Punti	☐

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA (max 40 Punti)
POLIZZA ALL RISKS DANNI MATERIALI, DANNI DA INTERRUZIONE ESERCIZIO,
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E OPERAI

Variante Numero	Riferimento Capitolato	Sub. Criterio	Punteggio	Variante Offerta
1	SCHEDA DI POLIZZA TERMOVALO RIZZATORE DI ACERRA (NA) - CONTEGGIO DEL PREMIO - DANNI DA INTERRUZION E DI ESERCIZIO	(Aumento dei giorni) ... Massimo periodo di Indennizzo per 280 (duecentottanta) giorni	+ 5 Punti	☐
		(Aumento dei giorni) ... Massimo periodo di Indennizzo per 360 (trecentosessanta) giorni	+ 10 Punti	☐
Variante Numero	Riferimento Capitolato	Sub. Criterio	Punteggio	Variante Offerta
2	SEZIONE - I - DANNI MATERIALI Art. 2 - Esclusioni	(Eliminazione delle seguenti Esclusioni) ... - maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine; - mareggiate e penetrazioni di acqua marina; - inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale; - trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;	+ 10 Punti	☐
Variante Numero	Riferimento Capitolato	Sub. Criterio	Punteggio	Variante Offerta
3	SEZIONE - II - DANNI DA INTERRUZION E DI ESERCIZIO (valido esclusivamente per l'impianto Termovalorizzat ore di Acerra (NA) Art. 8 - Assicurazione parziale	(Inserimento deroga per riduzione dell'indennizzo in proporzione) l'indennizzo non sarà ridotto in proporzione del rapporto tra i due valori qualora la differenza sia inferiore o uguale a -10%	+ 5 Punti	☐
		(Inserimento deroga per riduzione dell'indennizzo in proporzione) l'indennizzo non sarà ridotto in proporzione del rapporto tra i due valori qualora la differenza sia inferiore o uguale a -20% uguale a -20%	+ 10 Punti	☐

La somma delle due offerte tecniche equivale a max 70 punti.

I commissari attribuiranno un coefficiente ad ogni offerta per ciascun criterio, graduando la valutazione secondo il seguente schema:

Valutazione	Ponderazione relativa
Eccezionale	1
Sopra le aspettative	0,8
Conforme alle aspettative	0,6
Sotto le aspettative	0,4
Molto sotto le aspettative	0,2
Inaccettabile	0

B) Offerta Economica: peso del residuo 30% del punteggio riconoscibile, secondo il seguente criterio:

30 punti alla proposta progettuale con il maggior ribasso.
Alle altre proposte progettuali il punteggio è assegnato secondo la formula sottoindicata:

$$\frac{I}{I_{\text{Max}}}$$

Legenda:

I = valore percentuale del ribasso della proposta valutata;

I_{max} = maggior valore percentuale del ribasso (tra tutte le proposte valutate)

Tutti i calcoli sopra descritti per la determinazione dei punteggi saranno effettuati con arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale. In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

1. Ciascun commissario valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica assegnando, per ciascuno degli elementi componenti i progetti di cui ai precedenti CRITERI ed ai relativi sub-criteri, un punteggio parziale compreso tra 0,0 e 1,0 in funzione della rispondenza, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta. Successivamente si procederà a determinare la media aritmetica delle valutazioni dei commissari per ciascuno dei sottocriteri dei progetti e poi a riportare ad 1 la media più alta, proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ciascuno dei parametri dei sottocriteri del precedente comma 2. Il punteggio complessivo di ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi relativi ottenuti per ciascun parametro.
2. Nel caso nessun concorrente ottenga il punteggio max previsto per la somma delle due offerte tecniche (70 punti) si procederà alla “**riparametrizzazione assoluta**” assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei criteri ed i sub criteri, il punteggio di 70 e agli altri in proporzione. Tale operazione è finalizzata a garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità in modo che, in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.

Art. 8 □ Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla gara, singolarmente oppure in Raggruppamento Temporaneo, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di carattere generale:

- a) Assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, dai Regolamenti, dal capitolato, dal presente disciplinare e dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture;

Requisiti di idoneità professionale:

- b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. avente come oggetto sociale l'esercizio di attività corrispondente a quello oggetto di affidamento del presente appalto;

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- c) aver realizzato nel triennio 2014-15-16 un fatturato analogo almeno pari all'importo posto a base d'asta.

2. Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice, si potrà procedere al soccorso istruttorio per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive. Il concorrente, per essere riammesso in gara, dovrà entro il termine di giorni 10 dalla relativa comunicazione, integrare o regolarizzare la documentazione di gara. La S.A. procederà all'esclusione del concorrente nel caso di inutile decorso del termine senza presentazione della documentazione richiesta.

Art. 9 □ Protocollo di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari

1. La S.A., nell'espletamento della presente procedura di gara, si conforma alla disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale dell'8.09.07; pertanto, l'adesione al citato Protocollo, da parte delle imprese concorrenti, costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura.
2. L'aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue successive modifiche.

Art. 10 □ Garanzia provvisoria

1. A copertura della mancata sottoscrizione del contratto l'offerta è corredata da una garanzia per un importo minimo pari al **2%** dell'importo posto a base d'asta, per una durata di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, prestata per ciascun lotto sotto forma di garanzia o di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La garanzia deve contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della S.A. nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della S.A.

4. Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o GEIE;
5. La garanzia è svincolata per l'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; per gli altri concorrenti nell'atto con cui la S.A. comunica l'aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione

Art. 11 □ Modalità di presentazione delle offerte.

1. Per partecipare alla gara ogni Operatore Economico, che non si sia già precedentemente registrato per partecipare ad altre procedure di gara ed in tal caso lo stesso deve utilizzare la medesima terna di valori già attribuitale, deve **registrarsi al Portale Gare** tramite l'apposito link "Registrati ora!" presente sulla home page del Portale stesso. La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (*codice d'accesso, nome utente e password*), personale per ogni impresa registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all'atto della registrazione. Le imprese devono indicare - in fase di registrazione - un indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**) quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante. Tale operazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a supportoclienti@afsoluzioni.it.
2. **Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara avverranno tramite il Portale e saranno visibili accedendo alla propria area privata previo avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata dei legali rappresentanti delle imprese concorrenti. In caso contrario la S.A. non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.**
3. Eventuali richieste di chiarimenti (FAQ) dovranno pervenire **esclusivamente** attraverso il Portale delle gare, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara. **Non è ammessa altra modalità per la richiesta di chiarimenti.**
4. I chiarimenti potranno essere richiesti fino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine di ricezione delle offerte. Le risposte, che saranno pubblicate in forma anonima, verranno fornite fino a 6 giorni prima della scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione e saranno accessibili nella sezione "*chiarimenti*" della presente procedura di gara sul Portale.
5. L'offerta, compresa tutta la documentazione allegata, dovrà essere redatta in lingua italiana (o, in caso di lingua straniera, accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana) e dovrà essere racchiusa in un unico plico opaco chiuso, siglato e sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o con nastro adesivo sui lembi di chiusura – anche quelli preincollati industrialmente – idonei a garantire la sicurezza, sul quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: **"PROC. N. 2490/A/2017 - Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).**
6. Le imprese concorrenti dovranno far pervenire detto plico, entro il termine perentorio delle ore **13.00 del giorno 27.10.2017**, alla Giunta Regionale della Campania, Ufficio Speciale Centrale Acquisti - via P. Metastasio n. 25, Napoli - Palazzina 1 stanza 23 - a mezzo del servizio postale o altro recapito autorizzato, o con consegna a mano.
7. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l'ora di arrivo all'Ufficio sopra indicato. 8. In caso di recapito a mano, il plico dovrà

essere consegnato, sempre allo stesso Ufficio, Palazzina 1 stanza 23 - nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 9. Il recapito del plico è a totale carico e rischio dell'impresa concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato l'offerta non è ammessa alla gara. A tal fine farà fede il timbro del Servizio ricevente.

8. Sull'esterno del plico dovrà essere indicato oltre alla dicitura di cui al punto 5, la ragione sociale del concorrente, indirizzo, partita IVA o codice fiscale, numero di telefono, fax nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 12 □ “Busta A - Documentazione Amministrativa”

La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere:

- A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**, firmata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con la quale chiede di partecipare alla procedura di gara e fornisce tutti i dati richiesti dalla S.A. secondo il “modello A1” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.
- B) SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPRESA CONCORRENTE**, firmata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, devono essere indicati tutti i dati relativi all'impresa necessari per lo svolgimento della procedura di gara secondo il “modello A2” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.
- C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'IMPRESA CONCORRENTE**, firmata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, devono essere rese tutte le dichiarazioni previste dal “modello A3” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.
- D) DICHIARAZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**, firmata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, devono essere rese tutte le dichiarazioni previste dal “modello A4” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi indicate.
- E) GARANZIA PROVVISORIA** con le modalità di cui al precedente art. 10.
- F) (per i Consorzi) statuto di costituzione del consorzio.**
- G) Il PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità. **Documento da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa ottenuto dal sistema AVC_{PASS};**
- H) Modello A6: Dichiarazione familiari conviventi.** È necessario trasformare il modello in pdf e firmarlo digitalmente.
- I) Modello DGUE.**

Art. 13 □ “Busta B – Offerta tecnica”

- 1. La Busta “B-Offerta tecnica” deve contenere la relazione sui criteri, oggetto di valutazione delle due schede tecniche. La relazione, nel suo complesso, non deve superare le 20 pagine.**
- Il mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario delle singole previsioni riportate nell'offerta tecnica sarà oggetto di applicazione delle penali previste dal capitolato. Il perdurare di tale inadempimento per un termine superiore ai 15 giorni potrà comportare la risoluzione del contratto.

Art. 14 □ “Busta C Offerta economica”

1. L’offerta economica deve essere formulata, secondo il “modello A5” allegato al presente disciplinare e con le modalità ivi previste.
2. L’offerta dovrà essere espressa in lettere ed in cifre, con un massimo di due cifre decimali. Ulteriori cifre decimali non verranno prese in considerazione.
3. Non sono ammesse offerte in aumento.
4. L’offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi altro onere escluso l’IVA.
5. Il concorrente dovrà, altresì, indicare, a pena di esclusione, la quota parte relativa ai costi per la sicurezza aziendale inerente la propria attività.
6. L’offerta economica inoltre:
 - a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
 - b) non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenute negli atti di gara;
 - c) non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve contenere espressi impegni circa:
 - i. la validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte;
 - ii. il mantenimento fisso ed invariato del prezzo fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
 - iii. la remuneratività della stessa.

Art. 15 □ Raggruppamenti d’imprese

1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, è ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In tal caso dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all’art. 48 del Codice, all’art. 275 del Regolamento.
2. Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di altro Raggruppamento, né come facente parte di più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla gara sia dell’impresa, sia del/i raggruppamento/i a cui partecipa.
3. Non è ammessa la partecipazione di raggruppamenti in cui un’impresa concorrente si trovi in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre imprese che partecipino singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti, tranne che non dimostri che le offerte presentate non sono imputabili ad un unico centro decisionale.
4. L’impresa concorrente capogruppo dovrà assicurare non meno del **60%** dell’espletamento del servizio.
 - 1) Per quanto riguarda i requisiti (di cui all’art. 8):
 - i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate;
 - i requisiti di cui alla lettera c) devono essere posseduti dalla capogruppo.
 - 2) Per quanto riguarda l’istanza di partecipazione:
 - in caso di Raggruppamento non ancora costituito: deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo e deve contenere l’indicazione delle quote di partecipazione di tutte le imprese concorrenti nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come mandataria - capogruppo (la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti);

- in caso di Raggruppamento già costituito o consorzio o GEIE: può essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della mandataria; ad essa vanno allegati mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante della mandataria (resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m. e i., con allegata copia del documento di riconoscimento), concernente l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 25 della Legge regionale;
 - dovranno essere **specificate, nell'istanza di partecipazione, le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese** (sia nel caso di imprese raggruppate o raggruppande);
 - (nel caso di consorzi) dovrà indicare per quali consorziati il consorzio concorre con i relativi servizi che saranno eseguiti.
- 1) Per quanto riguarda la restante **documentazione** di cui all'art. 12:
- i documenti di cui ai punti A), B), C), D), H) vanno prodotti da ogni impresa concorrente;
 - la cauzione di cui alla lettera E) in caso di raggruppamento non ancora costituito deve essere intestata a tutte le imprese concorrenti associate;
- 2) Per quanto riguarda le **offerte tecnica ed economica**:
- nel caso di Raggruppamento non ancora costituito deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti raggruppande;
 - nel caso di Raggruppamento già costituito può essere sottoscritta anche solo dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente mandataria.

Art. 16 □ Modalità di espletamento della gara.

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una **Commissione** di gara, all'uopo nominata ex art. 77 del Codice.
2. L'Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Giunta Regionale trasmetterà l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta al Presidente della Commissione.
3. La Commissione sarà nominata successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e procederà, previo insediamento e accertamento dell'assenza di situazioni di incompatibilità con le ditte partecipanti, all'avvio delle operazioni di gara.
4. Tutte le operazioni della Commissione verranno descritte in apposito verbale, redatto dal Segretario.
5. L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, che verrà comunicata tramite Portale alle ditte concorrenti, presso l'Ufficio della Centrale Acquisti sita in via P. Metastasio, 25, Napoli, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti da questi delegati, muniti di atto di delega, al quale dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato.
6. La Commissione, dopo aver verificato la documentazione amministrativa, procederà all'apertura delle buste "B", contenenti le offerte tecniche per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti nel presente bando di gara.
7. La Commissione, in una o più sedute riservate ed al massimo entro 30 giorni dall'apertura delle offerte tecniche, procederà ad esaminare e valutare il contenuto delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi sulla base di quanto previsto dal presente disciplinare. Per la valutazione tecnica delle offerte la Commissione potrà a suo insindacabile giudizio avvalersi di figure professionali particolarmente esperte in campi specifici.
8. In successiva seduta pubblica la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
9. Successivamente la Commissione darà lettura delle offerte economiche presentate, assegnando il relativo punteggio.

10. Successivamente la Commissione trasmetterà la proposta di aggiudicazione alla S.A. organo competente per l'aggiudicazione art. 32 del Codice.

Art. 17 □ Aggiudicazione e stipula del contratto

1. L'aggiudicazione avverrà all'esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dai concorrenti mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso degli stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti, nonché di verificare la sussistenza di tutti gli elementi e i presupposti richiesti dalla normativa vigente. Nel caso in cui la verifica non dia esito positivo, si procederà all'esclusione dell'impresa concorrente dalla gara ed allo scorrimento della graduatoria.
2. All'esito favorevole delle suddette verifiche, nonché di quelle relative alle dichiarazioni rese in sede di gara, sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione.
3. Prima della stipula del contratto d'appalto con l'aggiudicatario, la S.A. acquisisce le informazioni antimafia ai sensi del Protocollo di legalità.
4. La S.A. si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia stato già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora le verifiche effettuate dessero risultati non conformi alle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle offerte o venissero acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
5. La S.A. potrà procedere a nuove verifiche antimafia nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale; pertanto, ove le informazioni antimafia dal valore interdittivo dovessero sopraggiungere in un momento successivo, la S.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale.
6. L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

Art. 18 □ Adempimenti a carico del soggetto aggiudicatario

1. Con il provvedimento di aggiudicazione, che conclude il procedimento, l'aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione occorrente per la stipula del contratto.
2. Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all'art. 216, comma 11, secondo periodo, del Codice sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
3. Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, comprese le spese di bollo e di registro, ad eccezione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, che resta a carico dell'Amministrazione Regionale.
4. L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine indicato dalla S.A., pena la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'affidamento dell'appalto all'impresa concorrente che segue in graduatoria.
5. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva, ex art. 103 del Codice.
6. La S.A. si riserva espressamente la facoltà di recedere o risolvere il contratto, senza alcun onere o responsabilità a suo carico, per l'ipotesi di mancato reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria.

Art. 19 □ Informativa trattamento dati personali

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
2. per quanto riguarda le finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 - a) i dati inseriti nella documentazione di gara vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara d'appalto ed in particolare ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente, per l'aggiudicazione nonché l'esecuzione della fornitura ovvero in adempimento di precisi obblighi di legge (es. normativa antimafia);
 - b) i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
4. I dati potranno essere comunicati a:
 - a) eventuali soggetti esterni facenti parte delle Commissioni (aggiudicazione, collaudo, ecc.) che verranno costituite;
 - b) organismi di controllo istituzionali;
 - c) altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
5. I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano di norma tra i dati classificabili come "sensibili";
6. Per quanto riguarda i dati in esame al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003.
7. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 23 del citato D. Lgs. n. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
8. Il concorrente dovrà specificare se e quale parte dell'offerta ritiene coperta da riservatezza. La mancata segnalazione sarà interpretata come mancanza di elementi di riservatezza.

Art. 20 □ Disposizioni finali e rinvio

1. Nel caso di mancata stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, è facoltà della S.A. procedere al conferimento dell'incarico all'impresa che segue in graduatoria alle condizioni della relativa offerta.
2. Tutta la documentazione inviata dalle Imprese concorrenti, ad eccezione della garanzia provvisoria, resta acquisita agli atti della S.A. e non verrà restituita.
3. Per tutto quanto non previsto specificatamente nel Bando, nel presente disciplinare e nel capitolato e dai relativi allegati, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.



PROCEDURA N. 2490/A/17

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (modificato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 56/2017) per l'affidamento del "Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).

CIG: 715997671B

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

(modello A1)

**Marca da bollo
legale
(€ 16.00)**

Alla Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture,
progettazione. UOD 01

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità
di _____ dell'impresa _____ con sede in _____ con codice fiscale
n. _____ con partita IVA n. _____ con la presente

CHIEDE

di partecipare alla gara "**Procedura aperta n. 2490/A/17 "Affidamento del Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA)" - CIG: 715997671B**

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

all'uopo DICHIARA

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nelle specifiche tecniche, nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio approvati con relativo decreto di indizione di gara;
2. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il servizio;
3. di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.
4. di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice. (art. 30 comma 3 del Codice);
5. di accettare, ai sensi dell'art. 40 del Codice, che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara nonché quelle previste dagli articoli 75 e 76 del Codice, saranno inoltrate attraverso avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante così come indicato in fase di registrazione al Portale Gare.

DATA

FIRMA

PROCEDURA N. 2490/A/17

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (modificato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 56/2017) per l'affidamento del "Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).
CIG: 715997671B**

SCHEMA IDENTIFICATIVA DELL'IMPRESA CONCORRENTE

(modello A2)

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità di _____ dell'impresa

denominazione	
sede legale	
codice fiscale	
partita IVA	
telefono	
fax	
indirizzo e-mail	
(in caso di società cooperativa) Data e numero d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative	

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di gara

DICHIARA:

1. le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) (cfr. modello A3 punti 1, 2 e 4 lettera l) del D.lgs 18.04.2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e/o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione e/o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;) vanno rese oltre che dal sottoscritto e dagli eventuali subappaltatori, anche dai signori di seguito indicati con le relative cariche e dati identificativi:

cognome e nome	luogo e data di nascita	carica	residenza

2. Per i soggetti **cessati** dalle cariche, di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 (soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara salvo che l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata)

di seguito indicati, vanno rese solo le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 (cfr. modello A3 punto 1) del D.lgs 18.04.2016, n. 50

cognome e nome	luogo e data di nascita	carica	residenza

3. di garantire la piena ed esclusiva disponibilità per tutta la durata del contratto.

4. che la sede di iscrizione INPS e il numero di matricola sono i seguenti:

matricola n.sede di (via, tel....., fax.....)
(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte).

5. che la sede di iscrizione INAIL e il numero di matricola sono i seguenti:

matricola n.sede di (via, tel....., fax.....)
(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte).

6. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
.....(indicare l'indirizzo completo ed il recapito telefonico).

DATA

FIRMA



PROCEDURA N. 2490/A/17

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (modificato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 56/2017) per l'affidamento del "Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).

CIG: 715997671B

DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA CONCORRENTE

(modello A3)

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità di _____ dell'Operatore Economico _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di gara

DICHIARA :

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16, in particolare:

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 80/197 legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

ovvero alternativamente,

che, pur trovandosi in una delle fattispecie elencate al punto 1, il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto

**PROCEDURA N. 2490/A/17**

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (modificato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 56/2017) per l'affidamento del "Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).

CIG: 715997671B

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima e l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

ovvero alternativamente, richiede

in applicazione del comma 8 ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, alla S.A. di ritenere valide le prove presentate di cui al comma 7 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di sentenza definitiva con pena detentiva inferiore a 18 mesi oppure nel caso in cui c'è stato il risarcimento o l'impegno al risarcimento dei danni causati dal reato o dall'illecito e l'adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico-organizzativi relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

2. che nei propri confronti non vi siano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate tramite sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana, ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2 bis, del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

4. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione, anche riferita ad un suo subappaltatore, nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del D.Lgs 50/2016:

- α) gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro** nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3;
- β) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,** salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.110;
- χ) gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità:**
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- δ) conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 non diversamente risolvibile**
- ε) distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67;
- φ) sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. C) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;**
- γ) presentazione, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, di documentazioni non veritiere;**

**PROCEDURA N. 2490/A/17**

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (modificato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 56/2017) per l'affidamento del "Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).

CIG: 715997671B

- η) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC** per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- ι) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** posto all'[articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55](#) oppure che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria è essendo trascorso oltre un anno dal suo accertamento la violazione non è stata rimossa;
- φ) **mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 Marzo 1999, n.68** ovvero non abbia autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
- Ι) **che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale** aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 Luglio 1991, 203 non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1° comma della Legge 24 novembre 1981, n 689;
- μ) **di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento**, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- ν) **di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001**, n. 165 ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Capacità economiche e professionali

- a)** aver realizzato un fatturato globale minimo, nel settore di attività oggetto dell'appalto nel triennio 2014/2016, pari almeno all'importo posto a base d'asta.

- ☐ **di non aver conferito** incarichi professionali e di non aver concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Giunta Regionale della Campania che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. ;¹
- ☐ **di aver conferito** incarichi professionali e concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Giunta Regionale della Campania che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
- ☐ **di aver conferito** incarichi professionali e concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Giunta Regionale della Campania, dopo tre anni da quando gli stessi hanno



PROCEDURA N. 2490/A/17

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (modificato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 56/2017) per l'affidamento del "Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).

CIG: 715997671B

cessato il rapporto di lavoro con tale Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.

-di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e autorizza tale trattamento;

SI IMPEGNA,

1. a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta che dovesse intervenire negli organi societari;
2. ad assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

DATA

FIRMA

N.B.

La presente dichiarazione va resa anche:

- limitatamente ai punti 1, 2 e 4 lettera l) del presente modello:
 1. da parte dei soggetti indicati al punto 1 del modello A2 "Scheda identificativa dell'operatore economico" di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e/o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione e/o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
 2. da parte del/degli eventuali subappaltatori;
- Limitatamente al punto 1 del presente modello:
 1. dai soggetti cessati dalle cariche indicati al punto 2 del modello A2 "Scheda identificativa dell'operatore economico" di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 (soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara salvo che l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata)
 2. le suddette dichiarazioni possono essere rese anche dal legale rappresentante dell'Operatore economico, ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
- **La firma** apposta sul documento deve essere autenticate nei modi di legge o accompagnate da copia



PROCEDURA N. 2490/A/17

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (modificato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 56/2017) per l'affidamento del “Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).

CIG: 715997671B

di documento d'identità del sottoscrittore; in presenza di più firme rese da parte di uno stesso soggetto è sufficiente la produzione di una sola copia conforme del documento d'identità.

- **Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE** la presente dichiarazione deve essere prodotta da ogni operatore economico.
- **I concorrenti degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia** dovranno dichiarare l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016; i concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato dovranno dichiarare che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
- **La stazione appaltante**, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, darà segnalazione all'Autorità.

**PROCEDURA N. 2490/A/17**

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (modificato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 56/2017) per l'affidamento del "Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA). CIG: 715997671B

DICHIARAZIONI PROTOCOLLO DI LEGALITA'**(modello A4)**

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità di _____ dell'impresa _____:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di gara:

a) dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare, in maniera integrale e incondizionata, senza eccezione, deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni del "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania;

b) si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute nell'art. 8 del suddetto protocollo, ed in particolare:

b1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b2) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

b3) si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola b2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

b4) dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

b5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

DATA

FIRMA

N.B.

- Le firme apposte sulla documentazione devono essere autenticate nei modi di legge o accompagnate da copia di documento d'identità del sottoscrittore; in presenza di più firme rese da parte di uno stesso soggetto è sufficiente la produzione di una sola copia conforme del documento d'identità
- Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE la presente dichiarazione deve essere prodotta da ogni impresa concorrente.



PROCEDURA N. 2490/A/17

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (modificato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 56/2017) per l'affidamento del “Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).

CIG: 715997671B

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

(modello A5)

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità di _____ dell'impresa _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA:

- Che la percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara di cui all'art. 7 del disciplinare di gara è pari ad _____
- che i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendale inclusi nell'offerta sono pari a euro _____ (in cifre) _____ (in lettere)

DICHIARA ALTRESI'

1. che l'offerta è valida per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
2. che il prezzo sarà mantenuto fisso ed invariato fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
3. che l'offerta é remunerativa.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

**PROCEDURA N. 2490/A/17**

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (modificato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 56/2017) per l'affidamento del “Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra (NA) ed all'impianto STIR di Caivano (NA).

CIG: 715997671B

Dichiarazione familiari conviventi***(modello A6)**

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____ in qualità di _____ dell'impresa, residente in _____ alla via _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di gara

DICHIARA:

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.lgs. 159/2011:

1. Di avere attualmente i seguenti familiari conviventi di maggiore età**:

cognome e nome	luogo e data di nascita

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene resa.

N.B.

- (*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- (**) Per “**familiari conviventi**” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- (***) Le firme apposte sulla documentazione devono essere autenticate nei modi di legge o accompagnate da copia di documento d'identità del sottoscrittore; in presenza di più firme rese da parte di uno stesso soggetto è sufficiente la produzione di una sola copia conforme del documento d'identità.

CAPITOLATO DI POLIZZA

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMBIENTALE INSEDIAMENTI

► **IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI ACERRA (NA)**

► **IMPIANTO STIR DI CAIVANO (NA)**

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

SCHEDA DI POLIZZA**CONTRAENTE GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA****Codice Fiscale** 0000003516070632**Domicilio** Via Alcide De Gasperi, 28 – 80133 – Napoli**Ubicazioni:** Stabilimenti Acerra (NA) e Caivano (NA)**Attività assicurata:** gestione impianto di Termovalorizzazione per lo smaltimento di rifiuti attraverso combustione finalizzata alla produzione di energia termica ed elettrica – ultimazione delle attività di montaggio degli impianti e relativo collaudo degli stessi – gestione impianto STIR (Caivano)**Durata ed effetto****Decorrenza** dalle ore 24.00 del 31/12/2017**Scadenza:** alle ore 24.00 del 31/12/2020**Scadenza Prima Rata:** alle ore 24.00 del 31/12/2018**Rateazione** Annuale**Data di retroattività:** 31/12/2008

Massimale unico per sinistro, per anno e per tutte le garanzie € 40.000.000,00 (quarantamiloni/00)

GARANZIA BASE (Sezione I e 2)

-Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro € 25.000,00 (venticinquemila/00) -Sottolimito sezione 2 – Danno Ambientale (v. art. I.2.Ib) € 20.000.000,00 (ventimilioni/00)

-Sottolimito sezione 2 – Interventi di Bonifica interni allo stabilimento (v. art. I.2.2) € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)

GARANZIE AGGIUNTIVE**Garanzia A – Amianto**

Sottolimito danni di Amianto € 40.000.000,00 (quarantamiloni/00)

Franchigia € 25.000,00 (venticinquemila/00)

Sottolimito Spese Rimozione e Smaltimento € 40.000.000,00 (quarantamiloni/00)

Franchigia € 25.000,00 (venticinquemila/00)

Garanzia B – Beni all'interno dello stabilimento

Sottolimito € 1.000.000,00 (unmilione/00)

Franchigia € 25.000,00 (venticinquemila/00)

Garanzia C (o C BIS) – Operazioni di Carico e Scarico con mezzi meccanici presso terzi

Sottolimito € 20.000.000,00 (ventimilioni/00)

Franchigia € 25.000,00 (venticinquemila/00)

Garanzia D – Trasporto Merci

Sottolimito € 10.000.000,00 (diecimilioni/00)

Franchigia € 25.000,00 (venticinquemila/00)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono per:

ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
BONIFICA	Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
CONDIZIONI ORIGINARIE	Le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'Assicurazione;
DANNO AMBIENTALE	Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
ELEMENTO INTERRATO	Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
FRANCHIGIA	Parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
INQUINAMENTO	Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;
INTERVENTI DI BONIFICA	Ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione e/o di progettazione e l'analisi di rischio;
MASSIMALE	La somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le polizze di durata inferiore all'anno nell'intero Periodo di assicurazione;
MATRICI AMBIENTALI	Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA	Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE	L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
POLIZZA	Il documento che prova l'Assicurazione;
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
PRESTATORI DI LAVORO	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
RIPRISTINO POST BONIFICA	Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;

RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE	Insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale: • Ripristino Primario - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie; • Ripristino Complementare - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali; • Ripristino Compensativo - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;
RISORSE NATURALI	• le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria; • le acque superficiali, sotterranee e costiere; • il suolo e sottosuolo;
SCOPERTO	La parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
SERVIZI NATURALI	Le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;
SOCIETA'	L'impresa Assicuratrice;
SPESE	Le Spese effettivamente sostenute;
STABILIMENTO	Il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

I. GARANZIA BASE

I.1 SEZIONE PRIMA – ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

“**Sinistro**” la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. I.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento per:

- (a) morte e lesioni personali;
- (b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- (c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per l'impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. I.1.2 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nel Frontespizio.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione

I SINISTRI

Art. I.1.3 - Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

I.2 SEZIONE SECONDA - ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

“Sinistro”: l'evento occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Art. I.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'Art. I.2.2 la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato al punto I del frontespizio di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 2.12.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

Art. I.2.2 - Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato nella scheda di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. I.2.3 - Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Art. I.2.4 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 2.3 - Pagamento del premio

Il Contraente è tenuto a pagare il premio della rata iniziale di perfezionamento, entro trenta giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, Le rate di premio annuali successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art.1898 Cod. Civ.).

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.7 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nella scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 2.8 – Scoperto - Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nella scheda di Polizza.

Relativamente alle Garanzie Aggiuntive, se non diversamente indicato sul Frontespizio, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia base.

Art. 2.9 - Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art. 2.10 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

Art. 2.11 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto dei appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto dei appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto o appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo FAX/PEC entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 Cod. Civ.).

Art. 2.13 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d) i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e) i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;

- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 2.14 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.15 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, il foro del luogo di residenza del Contraente.

Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 2.17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 2.18 –Durata e Rescindibilità annuale

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del 31.12.2017 e termina alle ore 24 del 31.12.2020 senza tacito rinnovo.

Al termine di ogni anno assicurativo (31/12) è data facoltà alle parti di recedere dal Contratto con preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera Raccomandata A/R.

Art. 2.19 – Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 2.20 –Regolazione Premio

Il Premio, convenuto in tutto o in parte, sulla base di elementi variabili viene:

- Anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi indicati, fermo restando il Premio minimo comunque dovuto;
- Regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Il Premio complessivo risultante dalla regolazione costituisce il Premio dovuto in via anticipata per gli anni successivi al primo, fermo restando il Premio provvisorio minimo stabilito in Polizza.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del Premio, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri

obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, Comma 2 del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Se l'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 2.21 – Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

3. ESCLUSIONI

3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le Spese:

- a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f) causati da amianto;
- g) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.21;
- j) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- k) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- l) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- m) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- n) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- o) causati da pozzi perdenti;

2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE I

3.2.1 – Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) Le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

3.2.2 - Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;

- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

4. GARANZIE AGGIUNTIVE

GARANZIA A - AMIANTO

Danni da amianto

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1.1

lettera f), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di polizza.

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di polizza.

GARANZIA B – BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.2.2 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

SOSTANZE:

ESPLOSIVI

GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O SOTTO PRESSIONE

MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI

MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI

MATERIE COMBURENTI

MATERIE TOSSICHE

MATERIE CORROSIVE

SOSTANZE CHIMICHE

RIFIUTI:

RIFIUTI

SOLIDI URBANI (RSU)

RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI (RSAU)

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Art. 5 DL 90/2008 PER CODICI DI RIFIUTI:

19.05.01/19.05.03/19.12.12/19.12.10/20.03.01/20.03.99

La presente estensione è prestata con un sottolimito di € 20.000.000,00 ed una franchigia di € 25.000,00.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di “Inquinamento” si intende abrogata e sostituita dalla seguente:

“Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata.

GARANZIA C BIS – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI (valida solo se espressamente offerta nella “scheda di offerta tecnica”, in sostituzione della precedente garanzia C)

L’Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico, anche presso terzi, effettuate con l’utilizzo di mezzi e dispositivi meccanici, di sostanze e/o rifiuti.

La presente estensione è prestata con un sottolimito di € 20.000.000,00 ed una franchigia di € 25.000,00.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di “Inquinamento” si intende abrogata e sostituita dalla seguente:

“Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata.

GARANZIA D – TRASPORTO MERCI

Si precisa che la garanzia viene estesa anche ai danni da Inquinamento verificatisi durante il trasporto effettuato con mezzi di proprietà nel caso in cui non sia operante la copertura RCA (Responsabilità Civile Auto).

Tale estensione di garanzia è prestata entro il sottolimito di Euro 10.000.000,00 e con franchigia di Euro 25.000,00.

GARANZIA D BIS – TRASPORTO MERCI (valida solo se espressamente offerta nella “scheda di offerta tecnica”, in sostituzione della precedente garanzia D)

L’assicurazione è estesa alla responsabilità Civile derivante all’assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, da lui effettuato o commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi. La garanzia opera per la parte di danni non indennizzata da eventuali polizze stipulate dell’assicurato o dai vettori.

Tale estensione di garanzia è prestata entro il sottolimito di Euro 10.000.000,00 e con franchigia di Euro 25.000,00.

5. CONDIZIONI PARTICOLARI

Premio

Qualora al termine dell'annualità assicurativa il rapporto S/P [(Sinistri pagati più riservati al 31/12/2017-31/12/2018)/premio imponibile 2018] risultasse inferiore al 40%, il premio finito dell'annualità 31/12/2018-31/12/2019 risulterà ridotto del 5% rispetto al premio imponibile pagato nell'annualità 31/12/2017-31/12/2018.

Inoltre in caso di rapporto S/P [(Sinistri pagati più riservati al 31/12/2018-31/12/2019)/premio imponibile 2019] risultasse inferiore al 40% il premio finito dell'annualità 31/12/2019-31/12/2020 risulterà ridotto del 5% rispetto al premio imponibile pagato nell'annualità 31/12/2018-31/12/2019.

Estensione a eventi socio - politici

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le richieste di risarcimento per danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo Stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, di vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione. La presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimito pari a Euro 10.000.000,00 nell'ambito del massimale di polizza.

Estensione garanzia eventi atmosferici

La garanzia opera per la Responsabilità derivante all'Assicurato per sinistri verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, alluvioni, inondazioni ed eventi atmosferici eccezionali quali, ad esempio: uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria. La presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimito pari ad Euro 10.000.000,00 nell'ambito del massimale di polizza.

Buona fede

L'omissione, l'incompletezza, l'inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso di validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte od incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede. L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio.

Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® Inquinamento

Servizio di supporto BELFOR in caso di emergenza sinistro

Premesso che è stata predisposta una convenzione con la spett.le BELFOR Italia S.r.l. filiale italiana di BELFOR Holding Inc., gruppo multinazionale attivo nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento e che tale convenzione prevede la possibilità da parte del Contraente/Assicurato di poter usufruire del programma offerto "Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® Inquinamento" che garantisce il supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l. in caso di emergenza, che renda necessario un intervento di messa in sicurezza d'emergenza a seguito di inquinamento, si conviene tra le parti che, fermi gli obblighi previsti in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato potrà contattare la società BELFOR Italia per attivare il suo intervento.

Il Contraente/Assicurato, per usufruire di tale supporto, dovrà attivare il servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® Inquinamento, con le modalità descritte al paragrafo "Servizio BELFOR Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® Inquinamento", dopo il perfezionamento della polizza.

Una volta attivato il servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento", il Contraente/Assicurato avrà facoltà di richiedere l'intervento di BELFOR Italia S.r.l. chiamando il numero verde 800 820 189 attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.

A fronte dell'utilizzo del servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® Inquinamento la Società riconoscerà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, una riduzione dello scoperto o della franchigia previsti, da applicare agli importi risarcibili, pari al 25%.

Qualora il sinistro non sia indennizzabile, il Contraente/Assicurato potrà comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di BELFOR Italia S.r.l., rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia S.r.l.

Qualora la convenzione “Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento” dovesse venir meno, la Società ha, in ogni momento, la facoltà di comunicare all’Assicurato la inoperatività del servizio oggetto della presente Clausola Particolare con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi mezzo di lettera raccomandata A/R.

Servizio BELFOR Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® Inquinamento

1. Attivazione del servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® Inquinamento

Al fine di attivare il servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento, il Contraente/Assicurato è tenuto a collegarsi alla pagina pia.belfor.it per compilare ed inviare la scheda “Attivazione servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento” presente nella sezione di approfondimento P.I.A.® Inquinamento.

Una volta attivato il servizio, il Contraente/Assicurato riceverà da BELFOR Italia S.r.l. il Kit Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® Inquinamento contenente:

- Le membership card con il proprio codice identificativo che dovrà essere comunicato, in caso di emergenza, per le richieste di supporto,
- L’opuscolo informativo che illustra le caratteristiche del servizio,
- Il vademecum con le linee guida per la gestione del sinistro inquinamento.

2. Cosa fare in caso di sinistro inquinamento

- Contattare immediatamente il Numero Verde attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno,
- Comunicare i propri dati, il codice identificativo riportato sulla membership card e/o il numero della polizza ed un recapito telefonico,
- Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medi di sopralluogo 24 ore),
- Durante il sopralluogo il Responsabile tecnico BELFOR identificherà le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell’attività, ed emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale;
- Contestualmente il Responsabile Tecnico BELFOR si attiverà per predisporre le comunicazioni d’urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti.

3. Prestazioni previste dal servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento in caso di emergenza inquinamento

In caso di evento, a seguito del quale derivi e/o insorga l’obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi di legge, e si renda, di conseguenza, necessario un tempestivo intervento, il Contraente/Assicurato ha il diritto di richiedere l’intervento di BELFOR Italia S.r.l. per l’effettuazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, contattando il Numero Verde attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

In seguito a tale richiesta di intervento, BELFOR Italia S.r.l. provvederà, in via prioritaria rispetto ai Clienti non convenzionati, a:

- Fornire supporto tecnico telefonico;
- Inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- Predisporre ed attivare le comunicazioni d’urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- Identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
- Descrivere le attività di consulenza ed interfaccia con gli Enti preposti (Comune, Provincia e Regione) nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
- Emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale.

a) In caso di sinistro indennizzabile i costi per le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, così come definita in polizza, saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell’operatività di polizza, verranno rimborsati all’Assicurato dalla Società.

b) In caso di sinistro non indennizzabile il Contraente /Assicurato avrà tuttavia la facoltà di avvalersi, a sue spese, dei servizi di BELFOR Italia S.r.l., rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia S.r.l..

4. Informazioni sul servizio – Servizio trasparenza

- Ogni prestazione d'opera di BELFOR Italia S.r.l. non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® Inquinamento sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sono indicativi e non vincolanti.
- La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.
- BELFOR Italia S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.l. non sarà responsabile per le modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

PREMIO ANNUO TOTALE

Premio annuo imponibile Euro	Imposte Euro	Premio annuo totale Euro

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

CAPITOLATO DI POLIZZA

ALL RISKS

DANNI MATERIALI, DANNI DA INTERRUZIONE ESERCIZIO, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E OPERAI

► **IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI ACERRA (NA)**

► **IMPIANTO STIR DI CAIVANO (NA)**

SCHEDA DI POLIZZA TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA (NA)**Contraente:** GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**Assicurati:** GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

A2A (in qualità di soggetto gestore dell'impianto)

A2A Ambiente

Regione Campania (in qualità di proprietario dell'impianto)

Domicilio Via Alcide de Gasperi 28 – 80133 Napoli**Codice Fiscale/Partita Iva:** 0000003516070632**Ubicazione dell'attività:** Acerra (NA)

Descrizione dell'attività: nell'ubicazione indicata in polizza esiste l'attività dell'Assicurato che consiste nella produzione di energia elettrica derivante dal recupero energetico di rifiuti conferiti, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali ed accessorie.

Caratteristiche degli insediamenti e del rischio: il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata in polizza è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili. Si intendono compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ubicazione indicata in polizza. I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare escluso l'impiego di energia nucleare. Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli Stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Durata ed effetto**Decorrenza** dalle ore 24.00 del 31/12/2017**Scadenza:** alle ore 24.00 del 31/12/2020**Scadenza Prima Rata:** alle ore 24.00 del 31/12/2018**Rateazione** Annuale**CONTEGGIO DEL PREMIO****DANNI MATERIALI**

PARTITE E SOMME ASSICURATE		
Partite	Somme assicurate Euro	Tasso ‰
1. Fabbricati	54.089.731,48	
2. Macchinari	300.910.288,52	
TOTALE	355.000.000,00	

DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

PARTITE E SOMME ASSICURATE		
Partite	Somme assicurate Euro	Tasso ‰
Margine di Contribuzione	130.364.000,00	
Massimo periodo di Indennizzo : 180 giorni		

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI/OPERAI

Premio Imponibile Annuo Anticipato Euro

PREMIO ANNUO TOTALE TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA (NA)	
Premio annuo imponibile Euro	Imposte Euro

SCHEDA DI POLIZZA STIR DI CAIVANO (NA)**Contraente** GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**Assicurati** GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

A2A (in qualità di soggetto gestore dell'impianto)

Regione Campania

Domicilio Via Alcide de Gasperi 28 – 80133 Napoli**Codice Fiscale/Partita Iva:** 0000003516070632**Ubicazione dell'attività:** Caivano (NA)**Descrizione dell'attività:** Impianto di trattamento R.S.U. e produzione C.D.R.

Caratteristiche degli insediamenti e del rischio: il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata in polizza è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili. Si intendono compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ubicazione indicata in polizza. I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare. Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli Stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Durata ed effetto**Decorrenza:** dalle ore 24.00 del 31/12/2017**Scadenza:** alle ore 24.00 del 31/12/2020**Scadenza Prima Rata:** alle ore 24.00 del 31/12/2018**Rateazione:** Annuale**CONTEGGIO DEL PREMIO****DANNI MATERIALI**

PARTITE E SOMME ASSICURATE		
Partite	Somme assicurate Euro	Tasso ‰
1. Fabbricati	39.914.669,00	
2. Macchinari	13.658.355,67	
TOTALI	53.573.024,67	

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI/OPERAI**Premio Imponibile Annuo Anticipato Euro**

PREMIO ANNUO TOTALE STIR DI CAIVANO (NA)	
Premio annuo imponibile Euro	Imposte Euro

PREMIO ANNUO TOTALE PER TUTTE LE SEZIONI STIR DI CAIVANO (NA) E IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE ACERRA (NA)	
Premio annuo imponibile Euro	Imposte Euro

ASSICURAZIONE ALL RISKS

DEFINIZIONI

Relative all'assicurazione in generale

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Comunicazioni: quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, telex, fax.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia: l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Partita: insieme delle cose assicurate con un unico capitale.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto: L'assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile.

Scoperto: la quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice.

Altre definizioni

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI

Allagamenti: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

Archivi: per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.

Contratto di assistenza tecnica: contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità. Manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Dati: per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.

Estorsione: sottrazione delle cose assicurate costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti, o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone.

Fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature. Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Inondazione, alluvione: fuoriuscita d'acqua e quanto da esse trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

Macchinari: macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; mobilio arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti.

Si intendono compresi anche:

Apparecchiature elettroniche

Per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo;

Mezzi di custodia (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate)

Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.

Tali mezzi sono classificabili in base alla Norma EN (Normativa Europea) 1143-1 pubblicata nel gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel novembre 1997 come UNI EN 1143-1 e Certificazione italiana ICIM (Istituto per la Certificazione per l'Industria Meccanica). La Certificazione Europea UNI EN 1143-1 classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 a X) e le Camere e Porte corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l'ICIM integra ciascun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ed Eta..

L'eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi. Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM. Per le casseforti (es: casseforti murate per uso privato), che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalle norme su menzionate, vale la norma UNI 10868.

Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Modelli e stampi: per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per se e per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.

Supporti di dati: per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.

Valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Guasti e/o rotture ai Macchinari: per tali intendendosi tutti i danni derivanti da fenomeni di natura meccanica (escluso lo "scoppio") ed elettrica, determinatisi durante il periodo di efficacia della presente assicurazione, da un evento accidentale mentre i macchinari stessi sono in funzione o fermi o vengono smontati rimossi, montati per le operazioni di manutenzione o riparazione, la pulitura, la verifica, la revisione, anche presso terzi, o mentre vengono installati in altri insediamenti assicurati, qualunque ne sia la causa ancorché ascrivibile a difetti di fusione, vizi di materiali, difetti di costruzione, incuria, imperizia, negligenza, errata manovra, errata messa a punto, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Macchinari.

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

(esclusivamente per l'impianto Termovalorizzatore di Acerra (NA))

Periodo di indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'attività caratteristica risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Somma assicurata: la cifra indicata a tale titolo in polizza e che deve essere pari o superiore, fino ad un massimo del 20%, al prodotto tra la qualità di energia prodotta e il corrispettivo unitario di energia.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio della rata iniziale di perfezionamento, entro trenta giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Le rate di premio annuali successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accertati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da effettuarsi mediante lettera raccomandata. In tale caso entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni – per i danni di furto e rapina entro trenta giorni – da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;

c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 10 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 11 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno al Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti, controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 12 – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 15 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, semprechè non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purchè presenti fidejussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

Art. 16 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 – Foro competente

Il Foro competente è quello dove ha sede legale il Contraente.

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Interpretazione del Contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le condizioni tutte di polizza, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più favorevole all'Assicurato.

Art. 20 – Coassicurazione e Delega

Le garanzie di cui alla presente polizza sono ripartite, per la quota a ciascuna assegnata, fra le Società indicate nel riparto di coassicurazione, le quali risponderanno ciascuna limitatamente alla quota di rischio assunta e senza vincolo solidale.

Art. 21 –Durata e Rescindibilità annuale

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2017 e termina alle ore 24.00 del 31.12.2020 senza tacito rinnovo.

Al termine di ogni anno assicurativo (31/12) è data facoltà alle parti di recedere dal Contratto con preavviso di 90 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera Raccomandata A/R.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gare

In caso di inadempimento di cui al paragrafo 1 il presente contratto si intende risolto.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (legge n. 136 del 13/08/2010) riguardano la Contraente la Società e la cd "filiera" delle imprese e qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

Art. 23 – Clausola partecipazione agli utili

Qualora al termine dell'annualità assicurativa il rapporto S/P [(Sinistri pagati più riservati 31/12/2017-31/12/2018)/premio imponibile 2018] risultasse inferiore al 40%, il premio finito dell'annualità 31/12/2018-31/12/2019 risulterà ridotto del 5% rispetto al premio imponibile pagato nell'annualità 31/12/2017-31/12/2018.

Inoltre in caso di rapporto S/P [(Sinistri pagati più riservati 31/12/2018-31/12/2019)/premio imponibile 2019] risultasse inferiore al 40% il premio finito dell'annualità 31/12/2019-31/12/2020 risulterà ridotto del 5% rispetto al premio imponibile pagato nell'annualità 31/12/2018-31/12/2019.

SEZIONE - I – DANNI MATERIALI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. Sono altresì compresi i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione di taluno degli eventi garantiti in polizza che abbia colpito le cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di 200 metri da essa.

Art. 2 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

causati da o dovuti alle seguenti fattispecie purchè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi (in tal caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni):

- frode, truffa, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
- interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate.

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

-Causati con dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;

Derivanti da:

-Alterazioni, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;

-Utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;

-Trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;

-Derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e macchinari;

-Subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;

-Subiti dai liquidi e prodotti in genere dispersi per effetto di guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;

-Subiti dai materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, per effetto di fuoriuscita o solidificazione dei materiali stessi;

-Derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;

-Indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 3 – Cose escluse dall'assicurazione

- “Cose in leasing e Apparecchiature elettroniche”, se ed in quanto assicurate con specifiche polizze;

- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);

- collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a € 2.500;

- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;

- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;

- ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;

- aeromobili e natanti;

- automezzi iscritti al P.R.A.

Art. 4 – Delimitazioni di garanzia

- 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi**, la Società non indennizzerà i danni da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Per atto di **terrorismo** si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di **occupazione** (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

- 2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine**, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, cavi aerei, insegne;

- macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;

- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a :

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;

- lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture;

la Società indennizzerà fino alla concorrenza del sottolimito complessivo stabilito in polizza.

- 3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **inondazioni, alluvioni o allagamenti**, la Società non indennizzerà i danni:

- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;

- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;

- a Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.
- 4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
- 5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **sovraccarico da neve** la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.
- 6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, e nell'area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati:
- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
 - alla Merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.
- Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le **spese** di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di **ricercare** ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.
- 7) Relativamente a **valori** l'assicurazione si intende prestata a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
- 8) Relativamente a **modelli, stampi e archivi**, l'assicurazione si intende prestata a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del massimale stabilito in polizza, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
- Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.
- 9) Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da **guasti meccanici e/o fenomeni elettrici** per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, sono esclusi i danni:
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
 - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori.
 - di fenomeno elettrico nei seguenti casi:
 - . l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
 - . i Macchinari assicurati non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla *casa costruttrice*;
 - . relativamente alle Apparecchiature elettroniche assicurate, quelli la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.
- 10) Relativamente ai Supporti dati e Dati, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a **primo rischio assoluto** e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la conseguente ricostituzione dei Dati perduti o alterati, memorizzati sui supporti stessi, a partire dall'ultima copia di sicurezza.
- Deve intendersi compresa in garanzia anche la ricostituzione dei Dati perduti o alterati:
- per difettoso funzionamento delle Apparecchiature elettroniche e dei relativi supporti dovuto a cause accidentali;
 - per atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o prestatori d'opera o di terzi, commessi tramite alterazioni dei Dati memorizzati sui supporti, effettuate direttamente o tramite unità di input o tramite le linee di

trasmissione dati; alla condizione essenziale, per l'efficacia di questa estensione di garanzia, che il sistema di elaborazione dati sia dotato di apposito software in grado di fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno.

Non sono in ogni caso indennizzabili i costi per la ricostituzione dei Dati perduti o alterati:

- per errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista;
- dovuti a programmi "virus".

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

11) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **gelo** la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, semprechè l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.

12) Premesso che relativamente alle garanzie **furto e rapina**, per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di **Macchinari, Merci, Valori**, la Società indennizza i danni materiali derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini anzidetti, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente comma a).

Sono parificati ai danni del furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate nella presente delimitazione, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Relativamente a **valori** la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o mezzi di custodia.

Relativamente alla garanzia **rapina**, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza, è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

L'**estorsione** opera alle condizioni, nei limiti e con le franchigie/scoperti previsti per la garanzia rapina. Si precisa che in caso di estorsione, tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

13) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **errori di manovra e movimentazione**, la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza aziendale.

14) Relativamente ai danni di **crollo e collasso strutturale**, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i Macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I – fabbricati, – si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II – macchinari, – si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III – merci, – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L’ammontare del danno si determina:

- per Fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per i Macchinari e Merci (punti II e III) – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.

Art. 6 - Assicurazione parziale (non operante per le forme di assicurazione a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 7 - Supplemento di indennizzo (“valore a nuovo”) – non operante per le garanzie “Furto” e “Rapina”

Relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte l’intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e II) del precedente art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività.

CONDIZIONI PARTICOLARI DEI DANNI MATERIALI**A – NON OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA****1. Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro**

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D.Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

2. Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di **Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)** per sinistro e per anno assicurativo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3. Maggiori costi

Qualora assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale prestato, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, la garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 7 giorni lavorativi consecutivi.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

4. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 200.000,00.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore all'importo stabilito in polizza, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

5. Onorari dei periti e consulenti

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Per tali spese il massimo indennizzo per ogni sinistro e per annualità assicurativa sarà pari al 3% dell'indennizzo dovuto con un limite di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

6. Merci e Macchinari presso terzi

Fermo quanto previsto dall'articolo <<Obblighi in caso di sinistro>> - lettera e) – delle Condizioni Generali di Assicurazione le Merci e i Macchinari assicurati in polizza, possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni stabilito in polizza.

Relativamente a tale estensione di garanzia la Società non è obbligata per i danni materiali causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto.

7. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Sono esclusi i danni derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

8. Dolo e colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante, nonché da Dolo e Colpa Grave delle persone di cui

debba rispondere a termini di legge. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

9.Modifiche degli stabilimenti

E' in facoltà dell'Assicurato, nell'ubicazione indicata in polizza, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurato viene sollevato dall'obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempreché le modifiche apportate:

- non modifichino la descrizione del rischio indicata in polizza;
- non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile;

e fermo restando quanto disposto dalla condizione particolare "Colpa Grave".

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società, entro 30 giorni dalla data di inizio lavori, dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore al limite indicato in polizza.

Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

10.Oneri urbanizzazione – vincoli autorità

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

11.Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 15, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

Tale garanzia non si intende operante nel caso in cui sia stata attivata la garanzia "Anticipo Indennizzi".

12.Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

13.Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

B – OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA

1.Caratteristiche del fabbricato

Relativamente all'operatività della garanzia furto, il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o aperture in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con

pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente uniti tra loro mediante incastro. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato, senza lucernari, oppure vetro-cemento armato totalmente fisso.

Qualora il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e/o il tetto non possiedano, per lo meno, i suddetti requisiti, in caso di furto perpetrato attraverso (o agevolato dall'esistenza di) pareti perimetrali, solai, coperture e/o tetto con caratteristiche inferiori, si applica lo scoperto del 20%, ferma restando l'eventuale franchigia, prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.

2.Mezzi di chiusura dei locali

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunio (vetro conforme alla norma EN 12600), metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno antinfortunio (vetro conforme alla norma EN 12600); tuttavia viene convenuto uno scoperto del 25% se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri. Questo scoperto non si applica quando il furo così avvenuto è commesso durante:

- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8 e le ore 24;
- l'orario di chiusura, purché attraverso le luci di inferriate e di serramenti di metallo o lega metallica.

E' applicato inoltre lo scoperto del 25% nei seguenti casi:

- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.

3.Garanzia "portavalori"

L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente/Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, diminuito dello scoperto indicato in polizza.

4.Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita –, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5.Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto e/o rapina anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma con la presente polizza assicurata.

Il Contraente o l'Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della e delle polizze contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite dal sinistro.

6.Primo Rischio Assoluto e determinazione del danno

L'assicurazione è prestata a **primo rischio assoluto** e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto a deroga dell'ultimo comma dell'art. 5 – “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

7.Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

8.Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

9.Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art.14 delle Condizioni Generali d'Assicurazione, senza tener conto dello scoperto o della franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto successivamente all'ammontare del danno calcolato secondo il disposto del detto articolo.

10.Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%.

11.Cumulo scoperti

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

12.impianto automatico di allarme antintrusione (con scoperto condizionato)

Il Contraente/Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da un impianto di allarme antintrusione come descritto nell'allegato <<Certificato di installazione>> rilasciato dalla ditta installatrice, e che detto impianto è messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

Qualora l'impianto non venisse attivato verrà applicato uno scoperto del 20%.

SEZIONE – II – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
(valido esclusivamente per l'impianto Termovalorizzatore di Acerra (NA))

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Premesso che:

Gli assicurati sono GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, A2A in qualità di soggetto gestore dell'impianto, A2A Ambiente e Regione Campania in qualità di proprietario dell'impianto.

- la centrale di turbogenerazione è finalizzata alla produzione di energia
- l'energia prodotta viene ceduta al Gestore della rete nazionale (GSE) ad un prezzo di € 0,218/KWh stabilito come da delibera CIP 6/92 e successive integrazioni.

La Società si obbliga ad indennizzare le perdite che possono derivare da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito le cose assicurate con la Sezione All Risks di riferimento nei luoghi indicati nella suddetta polizza e nei quali l'attività stessa si svolge, sempreché tale sinistro sia indennizzabile a termini della polizza di riferimento e salve le eccezioni di cui al successivo Art. 2.

Art. 2 – Esclusioni

Sono escluse le perdite o le spese:

conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Art. 3 – Somma Assicurata

Per la somma assicurata si intende: l'importo ottenuto moltiplicando la quantità di energia prodotta (espressa in KWh) durante un anno di esercizio, per il corrispettivo unitario di energia (espresso in €/KWh)

Energia prodotta: 598.000.000KWh

Corrispettivo unitario di energia: 0,218€/KWh

Totale somma assicurata € 130.364.000,00.

Art. 4 – Modalità di aggiornamento della somma assicurata. Obblighi di comunicazione.

Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società la quantità di Energia prodotta, il Corrispettivo unitario di energia e la Somma Assicurata. Al ricevimento di tali dati la Società emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

- a) la nuova somma assicurata;
- b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- c) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la somma assicurata risultante dal bilancio dell'esercizio appena trascorso e la precedente somma assicurata, applicando il tasso netto previsto in polizza aumentato degli accessori e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento;
- d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso netto previsto in polizza aumentato degli accessori e, nel caso di differenza positiva dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice, l'assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ai premi di conguaglio.

Qualora il Contraente/Assicurato non comunichi la quantità di Energia prodotta, il Corrispettivo unitario di energia e la Somma Assicurata, la Società può fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, se ed a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti, entro il

trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art.5 – Obblighi in caso di sinistro (relativi ai danni da interruzione di esercizio)

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 6 – Determinazione del danno

L'ammontare dell'indennizzo (al lordo della franchigia), viene così calcolato:

$$I = (c.u.e. \times E)$$

Dove: I = indennizzo
c.u.e. = corrispettivo unitario di energia convenuto tra le parti e pari ad € 0,175/KWh.
E = energia totale che l'assicurato non ha potuto produrre durante l'intero periodo di riduzione e/o interruzione dell'esercizio calcolata sulla differenza tra l'energia comunque prodotta e l'energia producibile. Quest'ultima verrà determinata facendo riferimento all'energia prodotta nel periodo di dodici mesi precedenti quello del sinistro, tenendo conto di tutte quelle circostanze che ne avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione nel periodo interessato dal sinistro se questo non fosse avvenuto.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare le rispettive quantità di Energia prodotta e Corrispettivo unitario di energia, le disposizioni di cui sopra si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

Qualora l'Assicurato non riprenda più l'attività dichiarata in polizza, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'indennizzo è limitato ai maggiori costi sostenuti dall'Assicurato stesso nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e finché non pervenga alla decisione di abbandonare l'attività stessa, comunque per un periodo massimo non eccedente i tre mesi.

Art. 7 – Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato realizzerà *ricavi di vendita in ubicazione diversa da quella indicata in polizza*, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali ricavi sarà incluso nel calcolo della produzione di energia durante il periodo di indennizzo.

Art. 8 – Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al prodotto tra quantità di Energia prodotta e Corrispettivo unitario di energia desunti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Art. 9 – Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in polizza, moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicato in polizza.

Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, dalla data di accordo tra le Parti, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che tale causa non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. 11 – Cessazione del rischio. Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

In caso di recesso o di risoluzione, da parte della Società, della polizza di riferimento Incendio, anche la presente polizza si intende tacitamente disdettata o risolta a partire dalla stessa data, fermo il diritto del Contraente al rimborso della parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 – Cessione o alienazione, fusione o scissione

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà all'eventuale rimborso della parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio in corso.

NORME COMUNI AI DANNI MATERIALI E AI DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Art. 1 – Beni in Corso di Montaggi, Smontaggio Costruzione

La Società non risponde per i danni a beni in corso di montaggio, smontaggio e costruzione, nonché i danni ai beni non ancora collaudati e i conseguenti danni da interruzione di esercizio (ferma l'operatività della copertura per i montaggio e smontaggi avvenuti in fase di riparazione e/o manutenzione).

Nonostante quanto sopra, nuovi beni e/o parti di impianto, inseriti in garanzia successivamente alla data di decorrenza del presente contratto, dovranno essere preventivamente approvati dalla Società.

SEZIONE – III – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

Premesso che la presente Sezione ha per oggetto:

- l'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
- l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)

relativa all'attività Assicurata che riguarda:

- la Gestione dell'impianto di Termovalorizzazione di Acerra (NA), con attività di cogenerazione di energia elettrica;
- la Gestione dell'impianto STIR di Caivano (NA)

Si conviene che nei limiti delle Norme e Condizioni della presente polizza, l'assicurazione vale anche per i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative, nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, committente di quanto forma oggetto dell'attività sopra descritta.

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione**A – Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività dichiarate in polizza, comprese quelle complementari ed accessorie. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- * per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge;
- * per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 giugno 1984, n. 222.

B – Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro", in regola con gli obblighi assicurativi di legge, di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- * INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
- * INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/06/1984 e successive modifiche.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:

- * qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità;
- * il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia, qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S., i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato sono equiparati ai "prestatori di lavoro".

L'Assicurazione di cui al presente articolo è prestata per i "prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada ai sensi di Legge sull'Assicurato stesso, per i titolari, per i familiari coadiuvanti, per gli associati in partecipazione, per i soci dell'Assicurato e per tutti gli altri "prestatori di lavoro" con applicazione di una franchigia pari a quella stabilita in Scheda di polizza per ciascun danneggiato; tale franchigia non si applica per quanto previsto dall'Art. 8 delle presenti "Norme".

Art. 2 – Persone considerate terzi

Fermo restando quanto previsto dalla definizione di "prestatori di lavoro", sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. anche:

- a) i titolari ed i prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- b) gli appaltatori/subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;

c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere (anche se con funzione di sindaco o revisore dell'Assicurato) ed i loro prestatori di lavoro o addetti, semprechè dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.

Le suesposte garanzie saranno tuttavia operanti qualora – in caso di sinistro – l'Assicurato proverà:

- (i) di aver ricevuto dai soggetti sopracitati – prima dell'inizio dei lavori – una dichiarazione in merito al rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro nei confronti dei loro prestatori di lavoro a addetti e che tale dichiarazione non sia veritiera senza che l'Assicurato ne fosse a conoscenza;
- (ii) di avere ottemperato a tutti gli obblighi di controllo posti a suo carico dalla vigente legislazione.

Art. 3 – Persone non considerate terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- il legale rappresentante;
- i prestatori di lavoro limitatamente ai rischi di cui all'art. 1 lett. B delle presenti "Norme";
- altre persone non qualificabili come "prestatori di lavoro" che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2 delle presenti "Norme".

Art. 4 – Malattie professionali

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo che per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate ai D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza in conseguenza i fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo e che la relativa richiesta di risarcimento sia presentata alla Società entro 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o se antecedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

- per quei "prestatori di lavoro" per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

- per le pneumocitosi e per i contagi da HIV;

- per le malattie professionali conseguenti;

1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
2. all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

I) l'esclusione di cui al punto II cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- per l'asbestosi, la silicosi e l'ipoacusia.

La presente garanzia è prestata con il limite per ogni danneggiato, e con un sottolimito per sinistro e per ogni danneggiato per i "prestatori di lavoro" per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada su soggetti deversi dall'Assicurato, stabiliti in Scheda di Polizza.

Il limite di € 1.000.000,00 rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- per i più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

- per più danni, verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme" che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non si applica

Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelli a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing")

Restano confermate tutte le esclusioni indicate all'art. 07) delle Condizioni relative alla Garanzia R.C.T. ed R.C.O.

Art. 5 – Operatività delle garanzie R.C.T. e R.C.O.

L'Assicurazione R.C.T./R.C.O. vale esclusivamente per i fatti dannosi accaduti durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Art. 6 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio dell'Unione Europea ed in Svizzera.

Art. 7 – Esclusioni**Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:**

1. da furto;
2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
3. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
4. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
5. cagionati da vibrazione, nonché da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate;

1. cagionati da merci, prodotti (compresa l'energia elettrica) e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo;
2. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
3. derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento delle attività assicurate;
4. provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzioni di fabbricati;
5. provocati da persone non qualificabili come "prestatori di lavoro" dell'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate all'art. 02 punto a) e punto c);
6. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
7. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
8. a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
9. sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
10. danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O., non comprende i danni:

11. da detenzione o impiego di esplosivi;
12. verificatisi in connessione con emissione di radiazioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
13. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all'attività del Contraente/Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l'osservanza delle norme vigenti in materia;
14. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
15. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
16. conseguenti ad atti di terrorismo, di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
17. derivanti da muffe tossiche, amianto, silice, piombo o metalli pesanti;
18. provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
19. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;

- 20. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
 - 21. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
 - 22. derivanti da Responsabilità Civile professionale;
 - 23. alle dighe;
 - 24. di natura informatica e relativi a sistemi elettronici di elaborazione dati.
- Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages)

Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di diesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Art. 9 – Regolazione del Premio (a valere per entrambe gli Impianti di Acerra e Caivano)

Il premio della presente Sezione viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture dell'Ente, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria in rapporto ad un preventivo retribuzioni di €. 3.028.531,00 annue, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, applicando sul consuntivo delle retribuzioni, che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare, il tasso indicato in polizza.

A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire all'Impresa assicuratrice i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società assicuratrice.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società assicuratrice può fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società assicuratrice, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società assicuratrice ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E PRESTATORI DI LAVORO****1. Precisazioni-estensioni**

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche i danni derivanti:

- 1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
 - 2) dall'esistenza della mensa aziendale. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
 - 3) dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
 - 4) dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso . siti all'interno dell'Azienda - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari dal personale ausiliario addetto al servizio;
 - 5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
 - 6) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati, le insegne, i cartelli e gli striscioni;
 - 7) dell'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
 - 8) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore;
 - 9) dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda;
 - 10) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo;
 - 11) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
 - 12) dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'azienda stessa, anche presso terzi;
 - 13) dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
 - 14) ad autoveicoli di trasporto terrestre sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
 - 15) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei prestatori di lavoro;
 - 16) dalla proprietà ed dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
 - 17) a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate. Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere e mancato uso;
 - 18) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'assicurato per l'esercizio dell'attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
 - 19) dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata.
- Qualora le attività e i servizi sopradetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente. S'intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

2. Responsabilità Civile personale

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun "prestatore di lavoro" (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- * alle persone considerate "terzi" (escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;
- * agli altri "prestatori di lavoro", limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O..

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei

“prestatori di lavoro” nella loro qualità di Responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

3. Lavori presso terzi

Qualora l'Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi, sono compresi i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, nonché quelli alle cose oggetto o strumento dei lavori.

Questa garanzia è prestata con il massimo risarcimento stabilito in € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

4. Proprietà e/o conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi); strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora tali lavori rientrino fra quelli previsti dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:

1. da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
2. dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante.

L'assicurazione è altresì estesa alla proprietà di fabbricati adibiti:

- a civili abitazioni trovantisì all'interno del perimetro aziendale, comprese quelle ad uso foresteria;
- a spacci aziendali eserciti anche da terzi.

La garanzia non comprende i danni:

- derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni, ad esclusione di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

5. Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi

L'assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, sino alla concorrenza di € 1.000.000,00, per sinistro e per anno assicurativo. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 10.000,00.

6. Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

Si intendono esclusi i danni:

- all'impianto gestito/condotto e sue pertinenze ed accessori;
- alle cose che costituiscono strumento di lavorazione;
- alle cose che, in tutto o in parte, sono o sono state oggetto di lavorazione;
- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- da incendio, esplosione e scoppio;
- da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- da mancato uso delle cose danneggiate;
- subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.

Il risarcimento viene effettuato con il massimo risarcimento stabilito in € 200.000,00 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 10.000,00.

7. Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile la garanzia comprende i danni alle cose di terzi:

- a) sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate a seguito di rottura accidentale degli impianti di sollevamento;
- b) movimentate nell'ambito delle sedi aziendali.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate.

La garanzia è prestata con un limite di risarcimento stabilito in € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 10.000,00.

8. Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa garanzia vale purchè il proprietario o il conducente del veicolo sia in possesso di "Carta Verde" e per i danni verificatisi nei Paesi per i quali la stessa sia operante.

La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

9. Danni a condutture ed impianti sotterranei

L'assicurazione comprende i danni materiali a condutture e ad impianti sotterranei nel limite del relativo massimale e comunque col massimo di € 200.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 10.000,00.

Sono esclusi i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

10. Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Il risarcimento viene effettuato con il massimo risarcimento stabilito in € 200.000,00 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 10.000,00.

11. Mezzi meccanici di sollevamento

La garanzia viene estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento, esclusi comunque i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni.

12. Macchinari ed impianti azionati da persone non abilitate

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona sprovvista dell'abilitazione prescritta, purchè idonea alla conduzione del mezzo. Rimane in ogni caso ferma l'esclusione dei danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore.

13. Rinuncia alla surroga

La Compagnia rinuncia al diritto di surroga ad essa spettante ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti delle imprese e dei Consorzi, controllate/i dall'Assicurato e nei confronti dei loro prestatori di lavoro.

14. Spese di salvataggio

La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento non inconsideratamente fatte dall'Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso Assicurato sia ritenuto responsabile purchè coperto dalle garanzie prestate dal presente contratto.

La presente garanzia s'intende prestata, nell'ambito dei rispettivi limiti di garanzia, con il sottolimito del 10% e comunque con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 20.000,00.

15. Franchigia frontale

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata – con una franchigia minima di € 5.000,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di € 5.000,00 per ciascun danno a persone e/o a cose e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma. Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

16. Pluralità di assicurati

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

**LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI
IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA (NA)**

Limiti di indennizzo operanti in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio (non operanti per le garanzie Furto e Rapina)

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma complessivamente maggiore di:

Euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni/00)

Fermo restando il suddetto limite complessivo, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi:

Guasto macchine e Fenomeno elettrico:	Euro 40.000.000,00	(quarantamiloni/00)
Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi:	Euro 40.000.000,00	(quarantamiloni/00)
Terrorismo e Sabotaggio:	Euro 10.000.000,00	(diecimiloni/00)
Eventi atmosferici:	Euro 50.000.000,00	(cinquantamiloni/00)
Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento:	Euro 40.000.000,00	(quarantamiloni/00)
Franamento, cedimento e smottamento del terreno:	Euro 2.000.000,00	(duemiloni/00)
Supporto Dati:	Euro 50.000,00	(cinquantamila/00)

Limiti di indennizzo relativi alle garanzie Furto e Rapina

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa la somma maggiore di:

Euro 100.000,00 (centomila/00)

Ridotta, per ciascun sinistro a:

1	Euro 50.000,00	Per furto, rapina di Macchinari, Merci
2	Euro 10.000,00	Per furto valori rinchiuse in mezzi di custodia
3	Euro 5.000,00	Per furto valori rinchiuse in casseti, mobili, registratori di cassa
4	Euro 15.000,00	Per rapina di valori ovunque riposti all'interno dei locali
5	Euro 5.000,00	Per i danni materiali direttamente causati ai "Fabbricati" contenenti le cose assicurate, avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commetterli
6	Euro 5.000,00	Relativamente alla garanzia portavalori

Limiti di indennizzo relativi alla garanzia RCT/RCO

Fermi i restati limiti e sottolimiti indicati di seguito la garanzia è prestata sino a concorrenza dei seguenti limiti di esposizione

RCT/RCO:	€ 15.000.000,00	unico per ciascun sinistro, con il limite di:
RCT:	€ 15.000.000,00	per ciascun soggetto che abbia subito danni corporali
	€ 15.000.000,00	per i danni a cose anche se riferiti a più soggetti danneggiati;
RCO	€ 2.500.000,00	per prestatore di lavoro

Garanzia R.C.T.	Sottolimiti
Danni da interruzione e/o sospensione	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno
Danni a cose in consegna e custodia	€ 200.000,00 per sinistro ed anno
Danni a cose di terzi	€ 150.000,00 per sinistro ed anno
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 200.000,00 per sinistro ed anno
Danni da cedimento e/o franamento del terreno	€ 200.000,00 per sinistro ed anno
Spese di salvataggio	10% delle sopraccitate garanzie con il massimo di € 250.000,00 per sinistro ed anno

Garanzia R.C.O.	Sottolimiti
Malattie Professionali	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno

Franchigie e Scoperti – danni materiali

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato il seguente importo:

- 1) Guasto, macchine e Fenomeno elettrico: scoperto 15% dell'indennizzo con il minimo di Euro 200.000,00
- 2) Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi: scoperto 15% dell'indennizzo con il minimo di Euro 50.000,00
- 3) Terrorismo e Sabotaggio: scoperto 10% dell'indennizzo con il minimo di Euro 100.000,00
- 4) Terremoto, Allagamento: Euro 200.000,00
- 5) Alluvione e Inondazione: scoperto 10% minimo Euro 200.000,00
- 6) Scoperto del 10% col minimo di Euro 1.000,00 per furto, rapina
- 7) Scoperto del 20% per rapina valori, portavalori
- 8) Euro 500,00 relativamente ai danni ai "Fabbricati" contenenti le cose assicurate avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commetterli;
- 9) Ogni altra causa Euro 30.000,00

Franchigie – danni da interruzione di esercizio

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui e moltiplicata per i seguenti numeri di giorni lavorativi:

- giorni lavorativi	20 (venti)	Per Guasto macchine e fenomeno elettrico
- giorni lavorativi	15 (quindici)	Per Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento
- giorni lavorativi	35 (trentacinque)	Per eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore
- giorni lavorativi	7 (sette)	Per ogni altra causa

Franchigie e Scoperti relativi alla garanzia RCT/RCO

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato il seguente importo:

R.C.T.	Franchigie/Scoperti
Franchigia frontale	€ 5.000,00
Danni da interruzione e/o sospensione	10% col minimo di € 10.000,00
Danni a cose in consegna e custodia	10% col minimo di € 10.000,00
Danni a cose di terzi	10% col minimo di € 10.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10% col minimo di € 10.000,00
Danni da cedimento e/o franamento del terreno	10% col minimo di € 10.000,00
Spese di salvataggio	20% col minimo di € 20.000,00
R.C.O.	Franchigie/Scoperti
Franchigia Danno biologico	€ 5.000,00

LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI IMPIANTO STIR DI CAIVANO (NA)

Limiti di indennizzo operanti per i danni materiali (non operanti per le garanzie Furto e Rapina)

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto previsto ai sotto indicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi:

Guasto, macchine e Fenomeno elettrico:	Euro 15.000.000,00	(quindicimilioni/00)
Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi: (settantapercento)	70% Somma Assicurata	
Terrorismo e Sabotaggio:	Euro 6.000.000,00	(seimilioni)
Eventi atmosferici:	70% Somma Assicurata	(settantapercento)
Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento:	30% Somma Assicurata	(trentapercento)

Franamento, cedimento e smottamento del terreno:	Euro 2.000.000,00	(duemilioni)
Supporto Dati:	Euro 50.000,00	(cinquantamila/00)

Limiti di indennizzo relativi alle garanzie Furto e Rapina

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di:

Euro 258.000,00 (duecentocinquantottomila/00)

Ridotta, per ciascun sinistro a:

1	Euro 50.000,00	Per furto, rapina di Macchinari, Merci
2	Euro 10.000,00	Per furto valori rinchiusi in mezzi di custodia
3	Euro 5.000,00	Per furto valori rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa
4	Euro 15.000,00	Per rapina di valori ovunque riposti all'interno dei locali
5	Euro 5.000,00	Per i danni materiali direttamente causati ai "Fabbricati" contenenti le cose assicurate, avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commetterli
6	Euro 5.000,00	Relativamente alla garanzia portavalori

Limiti di indennizzo relativi alla garanzia RCT/RCO

Fermi i restanti limiti e sottolimiti indicati di seguito la garanzia è prestata sino a concorrenza dei seguenti limiti di esposizione:

RCT/RCO:	€ 15.000.000,00	unico per ciascun sinistro, con il limite di:
RCT:	€ 15.000.000,00	per ciascun soggetto che abbia subito danni corporali;
	€ 15.000.000,00	per i danni a cose anche se riferiti a più soggetti danneggiati;
RCO:	€ 2.500.000,00	per prestatore di lavoro

Garanzie R.C.T.	Sottolimiti
Danni da interruzione e/o sospensione	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno
Danni a cose in consegna e custodia	€ 200.000,00 per sinistro ed anno
Danni a cose di terzi	€ 150.000,00 per sinistro ed anno
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 200.000,00 per sinistro ed anno
Danni da cedimento e/o franamento del terreno	200.000,00 per sinistro ed anno
Spese di salvataggio	10% delle sopraccitate garanzie con il massimo di € 250.000,00 per sinistro ed anno
Garanzia R.C.O.	Sottolimiti
Malattie Professionali	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno

Franchigie e Scoperti – danni materiali

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato il seguente importo:

- 1) Guasto, macchine e Fenomeno elettrico: scoperto 10% dell'indennizzo con il minimo di € 5.000,00
- 2) Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi: scoperto 10% dell'indennizzo con il minimo di Euro 10.000,00
- 3) Terrorismo e Sabotaggio: scoperto 10% dell'indennizzo con il minimo di Euro 100.000,00
- 4) Terremoto, allagamento: Euro 520.000,00
- 5) Alluvione e Inondazione: Euro 52.000,00
- 6) Scoperto del 10% col minimo di Euro 1.000,00 per furto, rapina
- 7) Scoperto del 20% per rapina valori, portavalori
- 8) Euro 500,00 relativamente ai danni ai "Fabbricati" contenenti le cose assicurate avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commetterli;
- 9) Ogni altra causa; Euro 5.000,00

Franchigie e Scoperti relativi alla garanzia RCT/RCO

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato il seguente importo:

R.C.T.	Franchigie/Scoperti
Franchigia frontale	€ 5.000,00
Danni da interruzione e/o sospensione	10% col minimo di € 10.000,00
Danni a cose in consegna e custodia	10% col minimo di € 10.000,00
Danni a cose di terzi	10% col minimo di € 10.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10% col minimo di € 10.000,00
Danni da cedimento e/o franamento del terreno	10% col minimo di € 10.000,00
Spese di salvataggio	20% col minimo di € 20.000,00
R.C.O.	Franchigie/Scoperti
Franchigia Danno biologico	€ 5.000,00